

Decreto Legge "dignità": le principali novità

Il decreto legge c.d. "Decreto dignità", approvato nella serata del 2 luglio dal Consiglio dei Ministri, che è stato appena presentato e che entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha apportato modifiche sia in materia di diritto del lavoro che in ambito fiscale.

Di seguito se ne riporta una prima sintesi.

Novità in materia di diritto del lavoro

L'area di intervento del decreto attiene sia all'apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro subordinato (che dovrà essere applicata anche ai contratti di somministrazione a termine), sia alla disciplina sanzionatoria prevista dal *Jobs Act* per i licenziamenti dichiarati illegittimi.

Non si tratta di effettive novità nel panorama legislativo, bensì, per quanto riguarda i contratti a termine, della riproposizione (pur con ulteriori modifiche) della disciplina del 2001, come risultante all'esito di successivi interventi legislativi quali, da ultimo, la cd. "Legge Fornero". Segnaliamo che la riforma si applica solo al rapporto di lavoro privato, non a quello pubblico.

Contratti di lavoro subordinato a termine - contratti di somministrazione a termine

Diversamente da quanto previsto dal *Jobs Act*, viene reintrodotta in specifiche ipotesi l'obbligo di motivare l'apposizione del termine (cd. "assunzione causale").

Nel dettaglio, il datore di lavoro potrà:

- assumere a termine senza alcuna motivazione per un periodo **non superiore a 12 mesi**, (anziché 36);
- laddove voglia assumere, o prorogare un contratto, per un periodo superiore a 12 mesi e per un massimo di 24 mesi (anziché 36), ovvero voglia rinnovare un'assunzione occorrerà indicare almeno una delle seguenti **esigenze**:
 - 1) «*temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altro lavoratore*» (la formulazione, in questo caso, non è affatto chiara);
 - 2) «*connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria*»;

Il limite massimo complessivo di durata del contratto a termine, quindi, è **diminuito da 36 a 24 mesi**, e potrà essere raggiunto con massimo 4 proroghe (anziché 5) del contratto originario. Laddove le proroghe dovessero essere più di quattro, scatterà la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vi è, poi, un'ulteriore previsione: il contributo addizionale già previsto dalla Legge Fornero nella misura dell'1,4%, è **umentato dello 0,5%**, vale a dire a 1,9%, in ipotesi di rinnovo del contratto originariamente stipulato.

È importante sottolineare che la disciplina appena approvata troverà **immediata applicazione** non soltanto per le nuove assunzioni, bensì anche «*nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data di entrata in vigore*».

Come si è accennato, identica disciplina troverà applicazione ai contratti di somministrazione a termine, vale a dire nei contratti di assunzione effettuati dalle Agenzie per il Lavoro al fine di inviare ai loro clienti utilizzatori le professionalità richieste.

Da ultimo, il Legislatore delegato ha previsto che il lavoratore possa impugnare l'apposizione del termine nel termine di **180 giorni**, anziché di 120.

Licenziamento illegittimo

Cambia anche il regime di tutele crescenti previsto, in ipotesi di licenziamento illegittimo, a favore dei lavoratori assunti con decorrenza dal 7 Marzo 2015.

Vero è, infatti, che l'ammontare dell'indennità risarcitoria (non assoggettata a contribuzione sociale) prevista per i casi di assenza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo, è stato aumentato da un minimo di 6 (anziché 4) a un massimo di 36 (anziché 24) mensilità.

~ ~ ~

Il cd. "Decreto dignità" è stato da sempre pensato come provvedimento necessario per contrastare il lavoro precario e l'uso indiscriminato dei contratti a termine.

Mentre auspichiamo che alcune sue parti vengano riformulate (ad esempio, come detto, per chiarire la motivazione prevista dalla lettera a) del nuovo articolo 19 del d.lgs. 81/2015), la prima impressione è che forse sarebbe stato opportuno pensare a come ridurre il precariato senza riattivare discipline legali che negli ultimi decenni hanno, da una parte, limitato le possibilità di ingresso nel mercato del lavoro; dall'altra, contribuito in modo determinante all'aumento del contenzioso del lavoro.

Novità in materia fiscale

Limiti alla delocalizzazione per le imprese beneficiarie di aiuti

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio dello Stato, che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio stesso, se l'attività economica interessata dall'agevolazione ovvero un'attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in altro Stato **entro cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Nel caso di decadenza dall'agevolazione si applica anche una sanzione amministrativa compresa tra il **200% e il 400%** dell'importo dell'aiuto fruito. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Fuori dai predetti casi, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi **specificamente localizzati** ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio se l'attività economica interessata dallo stesso ovvero un'attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito

territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, **entro cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

Ai fini delle predette previsioni, per **delocalizzazione** si deve intendere il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Tutela dell'occupazione per le imprese beneficiarie di aiuti

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione **dell'impatto occupazionale** e che, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducono i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio **nei cinque anni successivi** alla data di completamento dell'investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Nel caso di decadenza dall'agevolazione si applica anche una sanzione amministrativa compresa tra il **200% e il 400%** dell'importo dell'aiuto fruito. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Dette previsioni si applicano ai benefici concessi **successivamente** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Iper-ammortamenti

Il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150%, c.d. "iper-ammortamento", in capo alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico è subordinato al fatto che detti beni siano destinati a **strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato**. Tale condizione trova applicazione **a decorrere** dal periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, se nel corso del periodo di fruizione dell'iper-ammortamento, i beni oggetto dell'agevolazione **sono ceduti a titolo oneroso** o vengono **destinati a strutture produttive situate all'estero**, anche se appartenenti alla stessa impresa, si realizza l'effetto **recapture** dei benefici fiscali fruiti fino a tale data. La restituzione di detti benefici si realizza mediante una variazione in aumento del reddito imponibile relativo al periodo d'imposta in cui la cessione o la delocalizzazione dei beni è avvenuta, pari all'agevolazione fino a tale data fruita. **Non** si applicano né sanzioni né interessi. Tale divieto riguarda le cessioni o le localizzazioni avvenute **successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto. Dette previsioni **non trovano** applicazione nel caso in cui i beni agevolati siano sostituiti – durante il periodo di fruizione del beneficio fiscale – con altri aventi tecnologie analoghe o superiori.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Non sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, delle competenze tecniche e privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo, le imprese controllate, controllanti o controllate dal medesimo soggetti ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Tale esclusione trova applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in vigore del decreto, anche in relazione al calcolo della media di raffronto;

Redditometro

La determinazione sintetica del reddito può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Viene abrogato, con effetto dall'anno di imposta in corso **al 31 dicembre 2016**, il DM 16.09.2015, con il quale è stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Dette previsioni **non si applicano** agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti ai fini dell'accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applicano agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Spesometro

La comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e registrate relative al terzo trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre) potrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**. Viene, inoltre, precisato che laddove si opti per il 2018 per l'invio dei suddetti dati con cadenza semestrale, gli stessi devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre** per il primo semestre ed entro il **28 febbraio** dell'anno successivo per il secondo semestre.

Split payment

Viene abrogato il meccanismo della scissione dei pagamenti con riferimento alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte (i.e. prestazioni professionali), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Rif. Decreto Legge "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", c.d. "Decreto dignità" approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018.